



COMUNE DI PRATO

Direttive del Segretario / Direttore generale n.**4** del **11/10/2017**

Oggetto: **Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017
- 2019 - Monitoraggio I semestre.**

Dall'attività di monitoraggio relativamente all'applicazione del Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nel I semestre 2017 sono emersi alcuni elementi sui quali desidero richiamare la Vostra attenzione.

Attributi procedura atti J-ente

Come noto, l'attività di monitoraggio su alcune delle misure previste dal piano viene svolta extra procedura informatica ovvero tramite estrazione dei dati inseriti nella linguetta attributi della procedura J-ente al momento della stesura degli atti.

La corretta compilazione della linguetta risulta, pertanto, di fondamentale importanza ai fini della corretta attività di monitoraggio di quelle misure la cui rilevazione è gestita al di fuori del questionario informatico somministrato semestralmente ai dirigenti.

In via collaborativa si allega alla presente un vademecum riepilogativo delle corrette modalità di compilazione.

Misura n. 11 - Proroghe e rinnovi

Misura n. 23 – Divieto di frazionamento del valore dell'appalto

Dall'analisi dei risultati relativi alla misura n. 11 "Rinnovi e proroghe" emerge una certa sovrapposizione nell'uso dei termini: spesso, infatti, si assiste alla classificazione come proroga non solo di atti che sono legittimamente dei rinnovi (in quanto previsti dal contratto originario), ma anche di provvedimenti non qualificabili come tali ai sensi del codice appalti (come proroghe di comandi di personale, varianti in corso d'opera). In realtà tale classificazione dovrebbe essere riservata ai soli casi di proroga di contratti precedenti nelle more di svolgimento della procedura, già avviata, per l'individuazione del nuovo contraente (c.d. "proroga tecnica").

Analogo discorso può essere fatto per i rinnovi: la qualificazione come tale di atti con i quali si assumono impegni di spesa per l'abbonamento annuale a periodici o assistenza tecnica non è corretta, trattandosi nel caso di specie non di un rinnovo, ma di un nuovo contratto, ancorché rivolto all'acquisizione degli stessi beni e servizi dell'anno precedente.

Dalla lettura di alcuni atti è, altresì, emerso un uso non conforme alla legge dell'istituto della proroga: molte proroghe vengono disposte addirittura dopo la scadenza del contratto, denotando ritardi nell'attività di programmazione dei propri fabbisogni da parte del servizio; più proroghe dello stesso contratto, anche per procedure non complesse, vengono disposte nel corso dello stesso anno, con il rischio di elusione sia della normativa sulle proroghe, che richiederebbe che la nuova procedura avesse

già avuto inizio al momento della proroga, sia del divieto di frazionamento del valore dell'appalto.

Le proroghe non riconducibili alla nozione di proroga tecnica sono, infatti, assimilate ad affidamenti diretti da effettuarsi nel rispetto delle soglie e delle procedure di cui agli artt. 35 e 36 del Codice appalti.

Da alcuni atti emerge poi che sono stati previsti contratti rinnovabili di anno in anno senza stabilire il termine della loro validità complessiva,

Misura n. 1 – Distinzione responsabile del procedimento e responsabile atto

Misura n. 4 – Rotazione periodica del responsabile del procedimento

Dal monitoraggio emerge una applicazione ridotta della misura della rotazione periodica del responsabile del procedimento. Nonostante, infatti, la maggioranza dei servizi ne dichiari l'applicazione, l'analisi incrociata con la misura relativa alla distinzione tra responsabilità del procedimento e responsabilità dell'atto rileva come in alcuni servizi la responsabilità dei procedimenti sia per lo più in carico al dirigente, in palese contrasto con quanto dichiarato a proposito della rotazione. Inoltre anche nei servizi in cui tale distinzione è osservata emerge che la responsabilità del procedimento è pressoché attribuita sempre agli stessi soggetti (posizioni organizzative e responsabili di U.O.), talvolta anche in modo non corrispondente ai nominativi individuati nella procedura "Sofia - organizzazione dei Servizi" e pubblicati nella sezione "Attività e procedimenti" di Amministrazione Trasparente.

Come evidenziato da ANAC la rotazione interna del personale è una misura fondamentale in materia di prevenzione della corruzione da applicarsi in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure. Questo significa che, ove non sia possibile ricorrere alla mobilità tra i vari servizi, l'amministrazione è tenuta ad operare scelte organizzative e ad adottare altre misure di natura preventiva finalizzate a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La rotazione periodica del procedimento è la misura individuata dal nostro piano per assolvere a tali finalità, con lo scopo di favorire "una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze" (Piano Nazionale Anticorruzione 2016).

Ritengo che la misura, imprescindibile per evitare quel monopolio di funzioni e mansioni di cui parla ANAC, possa fungere, nel tempo, anche da strumento di valorizzazione delle risorse umane che, coinvolte in più aspetti del lavoro del loro servizio, ne risulteranno arricchite in termini di conoscenze e di preparazione

professionale.

Misura n. 20 – Affidamenti fino a 40.000: obbligo di motivazione dell'economicità dell'affidamento, rispetto dei principi di rotazione e concorrenza

La misura verrà modificata non appena sarà adottato da ANAC l'aggiornamento alle linee guida n. 4 ("Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici") in attuazione del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, che, come noto, ha modificato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui prevede che fino all'importo di 40.000 euro sia possibile procedere ad affidamento diretto senza obbligo di comparazione di 2 o più offerte economiche.

Rinviando gli ulteriori approfondimenti in merito al momento dell'adozione del sopra citato aggiornamento, in questa sede preme rilevare che, nonostante la modificazione normativa, permane, comunque, anche per gli affidamenti secondo le procedure semplificate dell'art. 36 l'obbligo di attenersi ai principi comuni enunciati dall'art. 30, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, tra i quali *in primis* quello di economicità, per il cui rispetto sarà, comunque, necessaria una attività di indagine e verifica da parte dei vari servizi circa la reale convenienza degli affidamenti disposti.

Attività che per il primo semestre 2017, come risulta dall'analisi del monitoraggio relativo alla presente misura, risulta essere stata svolta solo limitatamente al 32% degli affidamenti.

Altro imprescindibile principio comune cui devono conformarsi gli affidamenti sotto i 40.000 euro è, infine, quello di rotazione. Anche questo principio risulta essere stato applicato solo limitatamente al 21% degli affidamenti disposti nel primo semestre. Alta anche la percentuale degli atti in cui la rotazione è indicata come non richiesta, senza specificare alcuna motivazione o specificando motivazioni opinabili.

Il principio di rotazione è fondamentale anche al fine della tutela della concorrenza ed è per questo che l'affidamento al contraente uscente, se non giustificato da ragioni di esclusività ed unicità della fornitura o del servizio richiesti, deve avere carattere eccezionale ed essere supportato da motivazioni stringenti.

Segnalazioni puntuali su quanto sopra riassunto saranno indirizzate ai singoli servizi interessati.

Dott. Roberto Gerardi